



Manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte di INPS

A cura della Direzione Centrale Pensioni, della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e della Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione
maggio 2025

- Presentazione del modello 730 con sostituto INPS
- Valutazioni per la scelta del modello più indicato per la presentazione della dichiarazione dei redditi in base alle peculiarità del singolo contribuente
- La dichiarazione dei redditi è a credito o a debito?
- Con quale periodicità è pagata la prestazione e qual è il relativo importo?

- Prestazioni non pensionistiche
- Prestazioni non pensionistiche Casi particolari a rischio diniego/ritardata trattenuta
 1. Casi particolari: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
 2. Casi particolari: PRESTAZIONI CESSATE dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio
 3. Casi particolari: PRESTAZIONI DI IMPORTO INSUFFICIENTE
 4. Casi particolari: PRESTAZIONI ESENTI
 5. Casi particolari: I «RICHIEDENTI» UNA PRESTAZIONE

- Prestazioni pensionistiche
- Prestazioni pensionistiche Casi particolari a rischio di mancato/parziale pagamento o di scarto
 1. Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI
 2. Casi particolari: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ
 3. Casi particolari: QUOTE DI REVERSIBILITÀ
 4. Casi particolari: PENSIONI SEMESTRALI
 5. Casi particolari: PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE
 6. Casi particolari: PENSIONI ESENTI DA IRPEF
 7. Casi particolari: CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
 8. Titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) sospeso per opzione indennità NASPI/Mobilità

- [Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?](#)
- [Assegno ordinario di invalidità](#)
- [Pensioni di reversibilità](#)
 - [Pensioni di reversibilità Gestione Pubblica \(ex INPDAP\)](#)
 - [Pensioni di reversibilità Gestione Privata](#)

- [Aspetti comuni a tutte le prestazioni INPS](#)
- [Abbinamento dei risultati contabili su prestazioni](#)
- [Servizi per il contribuente: sito web e App INPS Mobile](#)
- [Gestione delle dichiarazioni relative ad uno stesso contribuente](#)
- [Modifica delle dichiarazioni](#)
- [Annullamento delle dichiarazioni](#)
- [Diniego dell'assistenza fiscale](#)
- [Mancato invio della dichiarazione da parte di Agenzia delle Entrate](#)
- [Comunicazioni per interruzione dell'assistenza fiscale o incapacienza delle prestazioni](#)
- [Interruzione dell'assistenza fiscale per decesso del contribuente](#)
- [Gestione delle dichiarazioni a debito](#)
- [Dichiarazioni a debito](#)
- [Chiusura dell'assistenza fiscale](#)
- [Dati di sintesi dell'Assistenza fiscale INPS 2024](#)
- [Manuale Assistenza fiscale: PUBBLICAZIONE](#)

Presentazione del modello 730 con sostituto INPS

Ogni anno, per l'effettuazione dei conguagli che derivano dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, oltre 7 milioni di contribuenti indicano l'INPS nel proprio modello 730, come sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, in quanto percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto.

La quasi totalità dei conguagli ricevuti dall'Istituto è elaborata con prontezza e puntualità, ma per alcuni contribuenti, beneficiari di prestazioni con particolari caratteristiche che verranno illustrate di seguito, esiste la possibilità di ritardi o di mancata effettuazione dei rimborsi spettanti o della trattenuta per i debiti d'imposta.

Nella dichiarazione 730, nel campo "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", l'INPS deve essere identificato con il codice fiscale **80078750587** e non mediante la sola denominazione.

In caso di dichiarazione congiunta, il modello 730-4 che perviene ad INPS contiene solamente l'indicazione del codice fiscale del dichiarante e non riporta il codice fiscale del coniuge.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO							<i>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</i>	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE			MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE			80078750587					
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO			NUM. CIVICO	C.A.P.		
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE		

Presentazione del modello 730 con sostituto INPS



Nell'ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e Consulta Nazionale dei CAF, tesa ad evitare disagi ai contribuenti e facilitare le operazioni di presentazione e di conguaglio della dichiarazione dei redditi, nel prosieguo vengono fornite indicazioni sia ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale (Caf e Professionisti abilitati), per favorire la scelta del modello più indicato da utilizzare per la dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS, che ai contribuenti stessi nel caso di presentazione di dichiarazione precompilata con INPS sostituto d'imposta.

Al fine di agevolare la corretta elaborazione delle dichiarazioni trasmesse si consiglia ai Caf/Professionisti abilitati di scaricare direttamente la versione aggiornata e integrale della Certificazione Unica relativa al contribuente.

Si invitano inoltre i soggetti abilitati all'assistenza fiscale a fornire tempestivamente ai cittadini le informazioni relative agli esiti delle dichiarazioni trasmesse, come nel caso di diniego o dichiarazione trattenuta per controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Valutazioni per la scelta del modello più indicato per la presentazione della dichiarazione dei redditi in base alle peculiarità del singolo contribuente

L'INPS avvia i rimborsi dei conguagli a credito ed i recuperi da conguagli a debito derivanti dalla presentazione della dichiarazione modello 730 non prima del mese di agosto, tenuto conto del momento in cui riceve da parte di Agenzia delle Entrate il modello 730-4 e nel rispetto delle tempistiche necessarie all'elaborazione dei conguagli stessi.

Per evitare di esporre il contribuente al rischio di dover effettuare il versamento di quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate con mod. F24, comprensivo di interessi per incapienza, senza poter beneficiare di un'eventuale rateazione, è utile effettuare alcune verifiche preliminari per individuare il modello più appropriato da utilizzare per presentare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti percettori di prestazioni erogate dall'INPS.

La dichiarazione dei redditi è a credito o a debito?

A CREDITO

È sempre possibile indicare l'INPS come sostituto d'imposta, salvo il caso della mancaza di titolarità effettiva alla percezione di una prestazione.

A DEBITO

Occorre valutare la titolarità, la ricorrenza e la capienza della prestazione (e cioè che le mensilità nette di prestazione da agosto in avanti siano sufficienti per il recupero totale del debito calcolato).

Diversamente, si suggerisce di indicare un altro sostituto, se presente, o di presentare il mod. Redditi PF.

Con quale periodicità è pagata la prestazione e qual è il relativo importo?

Pagamento Annuale Una tantum
(nei mesi di Giugno/Luglio)

Pagamento Semestrale (pagamento nel mese di Gennaio
e nel mese di Luglio)

Pagamento Mensile

Dichiarazione a credito?

È possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS.

Dichiarazione a debito?

È consigliabile indicare un altro sostituto, se presente, o di presentare il mod. Redditi PF.

Dichiarazione a credito?

È possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS

Dichiarazione a debito?

La prestazione è vigente?

Ci sono ancora pagamenti da percepire?

C'è capienza per il recupero del debito totale?

Sì: è possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS.

No: è preferibile indicare un altro sostituto, se presente, o presentare il mod. Redditi PF.


Prestazioni non pensionistiche

Prestazioni non pensionistiche

Casi particolari a rischio diniego/ritardata trattenuta

Le risultanze contabili che sono abbinate a **PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE** erogate dall'INPS maggiormente a rischio di diniego o di ritardata/mancata trattenuta degli importi trasmessi sono quelle relative a:

1. beneficiari di **disoccupazione agricola**;
2. beneficiari di prestazioni **cessate dopo il 1° aprile**, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
3. beneficiari di prestazioni **di importo insufficiente** a recuperare la totalità dei debiti d'imposta calcolati con la dichiarazione;
4. beneficiari di prestazioni **esenti**;
5. soggetti che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi **NON sono titolari di alcuna prestazione**, ma hanno fatto soltanto istanza per il riconoscimento di una prestazione.

 N.B. In presenza di tali casistiche, sarebbe opportuno: indicare sostituto diverso da INPS, se presente, o presentare il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate per assolvere l'adempimento dichiarativo.

1. Casi particolari: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (1/2)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI **A DEBITO**

- È una prestazione economica a cui hanno diritto i **lavoratori agricoli dipendenti**.
- La domanda deve essere presentata **tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
- L'indennità viene **pagata dall'INPS in un'unica soluzione**. La quasi totalità dei pagamenti viene disposta nei mesi di giugno e luglio.
- L'INPS avvia i recuperi da conguagli a debito da mod. 730 non prima del mese di agosto, dunque è altissimo il **rischio di mancato conguaglio**.

1. Casi particolari: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (2/2)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI **A CREDITO**

Il pagamento è stato liquidato dopo aver ricevuto un diniego

- si può procedere con mod. 730 integrativo inserendo nuovamente INPS come sostituto.

Il contribuente non ha ancora percepito alcun pagamento

- si può procedere con un mod. 730 integrativo indicando altro sostituto oppure senza sostituto.

2. Casi particolari: PRESTAZIONI CESSATE

dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio

DICHIARAZIONE DEI REDDITI A DEBITO

- Le prestazioni a sostegno del reddito sono, per loro natura, trattamenti temporanei.
- La durata è conosciuta o conoscibile dal percettore perché presente nei provvedimenti di concessione del trattamento, piuttosto che legata ad eventi certificati (ad es. malattia).
- Data la «**temporaneità**» di detti trattamenti, in caso di dichiarazione a debito, sarà opportuno informare il cittadino che intenda indicare l'INPS come sostituto d'imposta che, ove il trattamento in godimento termini prima del mese di agosto, non ci sarà alcun pagamento sul quale operare il conguaglio.

3. Casi particolari: PRESTAZIONI DI IMPORTO INSUFFICIENTE (1/2)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI A DEBITO

- Alcune prestazioni a sostegno del reddito, quali ad esempio le integrazioni salariali, la NASpi, la DIS-COLL, sono, per legge, erogabili nei limiti di **importi massimi** che l'INPS comunica ogni anno con circolare (per il 2025 v. *circ. n. 25 del 29/01/2025*).
- Per avere un'idea **dell'entità degli importi** spettanti, si può **verificare**:
 - l'importo del reddito imponibile indicato nel punto 2 della CU2025 emessa dall'INPS, rapportandolo al periodo indennizzato;
 - l'importo dei pagamenti ancora in corso, noti al contribuente e, comunque, reperibili dal Fascicolo previdenziale del cittadino accessibile tramite SPID o PIN dal cittadino.
- Ove appaia evidente che il **debito fiscale è di gran lunga più elevato** rispetto agli importi residui da erogare, l'Istituto si troverà nella impossibilità di recuperare integralmente il debito d'imposta maturato.

3. Casi particolari: PRESTAZIONI DI IMPORTO INSUFFICIENTE (2/2)

Calcolo importo residuo della NASpl

Il massimale della NASpl per il 2025 è pari a € 1.562,82

L'importo è soggetto al c.d. *decalage* del 3% mensile dal 1 giorno del 6° mese.

Per verificare la capienza della prestazione, occorre sapere: le mensilità già pagate, l'importo dell'ultimo pagamento, le mensilità ancora spettanti.

4. Casi particolari: PRESTAZIONI ESENTI (1/2)



Le prestazioni esenti erogate dall'Istituto sono aumentate nel corso degli ultimi anni (ANF/AF; ALAS; Assegno d'inclusione-ADI; Assegno Unico ecc.)

Queste prestazioni vengono certificate nella CU nell'apposita sezione REDDITI ESENTI

Come noto, non è possibile eseguire conguagli a debito su redditi esenti

In ogni caso, il soggetto che eroga esclusivamente trattamenti esenti non ricopre lo *status* di sostituto d'imposta

4. Casi particolari: PRESTAZIONI ESENTI (2/2)

Il rilascio di una CU2025 da parte dell'INPS con la valorizzazione dei soli campi dedicati ai redditi esenti

- Non consente al contribuente di indicare l'INPS come sostituto d'imposta;
- Qualora la sezione venisse comunque compilata, l'INPS procederà a comunicare il **diniego** a procedere alle operazioni di conguaglio.

Se nella CU2025 ci sono anche redditi imponibili, occorre verificare i trattamenti erogati nel 2023:

- Se ci sono anche trattamenti imponibili che però sono cessati al il 31 marzo, verrà comunque effettuato il **diniego**;
- Se ci sono prestazioni imponibili anche oltre il 1° aprile viene effettuato l'abbinamento e sono gestiti i conguagli, con le regole e i limiti già esposti.

5. Casi particolari: I «RICHIEDENTI» UNA PRESTAZIONE

- Tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate direttamente dall'INPS sono ad istanza di parte (salvo le integrazioni salariali, in cui l'istanza è del datore di lavoro) e il relativo accoglimento è subordinato al buon esito dell'istruttoria degli uffici, comunicato con apposito provvedimento.
- Se, dunque, al momento della presentazione del mod. 730, il **contribuente NON è «TITOLARE» di alcuna prestazione**, ma solo soggetto istante, non può essere considerato un sostituto INPS.
- Di conseguenza, l'eventuale mod. 730 in cui l'INPS fosse indicato come sostituto d'imposta sarebbe oggetto di **DINIEGO**.

Prestazioni pensionistiche

Prestazioni pensionistiche

Casi particolari a rischio di mancato/parziale pagamento o di scarto

Le risultanze contabili che sono abbinate a prestazioni erogate dall'INPS **maggiormente a rischio di ritardato o mancato pagamento e/o trattenuta degli importi trasmessi** sono quelle relative a:

1. titolari di **pagamenti disgiunti**;
2. titolari di **assegni ordinari di invalidità** triennali scaduti dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, e non ancora rinnovati;
3. titolari di **quote di reversibilità scadute** dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio e non (ancora) prorogate;
4. titolari di **pensioni con pagamento semestrale**;
5. titolari di **pensioni di importo insufficiente** a recuperare la totalità dei debiti d'imposta calcolati con la dichiarazione;
6. titolari di pensioni **esenti da IRPEF**;
7. titolari di pensioni **residenti all'estero**.

 N.B. In presenza di tali casistiche, sarebbe opportuno: indicare sostituto diverso da INPS, se presente, o presentare il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate per assolvere l'adempimento dichiarativo. **Nel caso di residenti all'estero**, come precisato nelle disposizioni di Agenzia delle Entrate, **dev'essere obbligatoriamente presentato il modello Redditi PF.**

1. Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI (1/2)

Le pensioni della gestione privata INPS possono essere caratterizzate da pagamenti disgiunti qualora per un'unica prestazione vi siano due o più beneficiari, per le seguenti motivazioni:

- assegni periodici corrisposti all'ex coniuge (pagamento diretto con prelievo dalla pensione di cui beneficia l'altro ex coniuge);
- quota di pensione di reversibilità, assegnata a seguito di sentenza del tribunale al coniuge divorziato, già beneficiario di assegno periodico di mantenimento a carico del dante causa (titolare pensione);
- quota di pensione di reversibilità spettante a contitolare orfano inabile, orfano minore, orfano studente, orfano universitario, che ha chiesto il pagamento separato da quello del titolare della prestazione (che può essere sia il coniuge superstite del dante causa, che altro orfano delle tipologie sopra indicate).

N.B. Si precisa che per le pensioni della Gestione Pubblica (pensioni ex INPDAP) le casistiche sopra richiamate sono distinte per ciascun beneficiario.

1. Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI (2/2)

Come individuare i beneficiari di pagamenti disgiunti

A meno che il contribuente sia beneficiario anche di altre prestazioni erogate dall'INPS, per questi soggetti non risulta emesso il certificato di pensione (modello Obis/M), poiché la pensione da cui viene distratto il pagamento è intestata ad altra persona.

Solo nel caso di beneficiari di assegni periodici corrisposti all'ex coniuge, si può avere riscontro di tale tipologia di pagamento nella CU emessa nei confronti del contribuente, poiché l'importo erogato è indicato come reddito nel punto 5 della Certificazione Unica.

1. Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI Come individuarli

Come individuare i pagamenti disgiunti

Nome : _____ Cognome _____ Codice fiscale _____

Ufficio pagatore

Beneficia **NA**

Modalità pagamento **Conto Corrente**

B

Ufficio Pagatore **ABI CAB IBAN**

Stato pagamento **P - Pagamento Effettuato - Data valuta: 02/04/2024**

Categoria SOCUM

Prestazione

DESCRIZIONE

IMPORTO

QUOTA DOVUTA ALTRO CONTITOLARE

+ 308,27 €

IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO

= 308,27 €

Esempio di cedolino di pensione per beneficiario quota disgiunta di reversibilità

1. Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI Come individuarli

Come individuare i pagamenti disgiunti

Nome	Cognome	Codice fiscale
Ufficio pagatore		
Modalità pagamento	Conto Corrente	
	POSTE ITALIANE S.P.A.	
Ufficio Pagatore	ABI CAB IBAN	
Stato pagamento	P - Pagamento Effettuato - Data valuta: 02/04/2024	
Categoria VOARTS		Prestazione
DESCRIZIONE		IMPORTO
ASSEGNO ALIMENTARE EX CONIUGE		+ 580,50 €
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO		= 580,50 €

Esempio di cedolino pagamento assegno periodico corrisposto all'ex coniuge

1. Casi particolari: PAGAMENTI DISGIUNTI Come individuarli

Come individuare i pagamenti disgiunti



A

> Nome: > Data Nascita:

Selezione Anno Modello

Modello ObisM

Attenzione!

✘ Gentile utente, il modello OBisM non può essere rilasciato in quanto il soggetto non è titolare di pensione.

Sebbene il contribuente sia beneficiario di un pagamento di una quota di pensione, non risulta emesso il certificato di pensione (mod. Obis/M), poiché non risulta essere il titolare della stessa

2. Casi particolari: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ

Come individuare gli assegni ordinari di invalidità in scadenza

Nel certificato di pensione Obis/M dell'anno in corso, qualora l'assegno ordinario di invalidità sia in scadenza, a decorrere dal mese interessato non comparirà più l'importo mensile spettante.

Inoltre, nei mesi precedenti la scadenza, l'interessato riceverà, all'indirizzo di residenza registrato negli archivi INPS, una comunicazione relativa alla possibilità di presentare domanda di rinnovo dell'assegno.

2. Casi particolari: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ - Come individuarli

Come individuare gli assegni ordinari di invalidità in scadenza

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2025

ASSEGNO DI INVALIDITA'

Categoria IO Chiave Pensione

Sede di gestione

Decorrenza Settembre 2023

IMPORTI MENSILI	Gennaio	Dicembre	Tredicesima
Pensione lorda	€ 1.011,84	€ 1.011,84	€ 1.011,84
TRATTENUTE			
Contributo ex-ONPI	€ -0,01	€ -0,01	€ -0,01
Trattenuta IRPEF	€ -94,77	€ -94,74	€ -232,73
Addizionale reg.le IRPEF	€ -20,52		
Addizionale com.le IRPEF	€ -9,49		
Trattenuta sindacale (*) H /	€ -4,65	€ -4,65	€ -4,65
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	€ 882,40	€ 912,44	€ 774,45

Esempio di certificato di pensione (mod. Obis/M) di prestazione pagata per l'intero anno: nel box informativo è indicata la categoria della prestazione e sono fornite informazioni anche sulla 13ma mensilità.

- Le trattenute per addizionali regionale e comunale IRPEF a saldo 2024 vengono effettuate dalla rata di gennaio alla rata di novembre.

- Inoltre viene effettuata la trattenuta per acconto di addizionale comunale IRPEF 2025 di euro 3,48 dalla rata di marzo alla rata di novembre

- (*) Si tratta delle quote associative che l'INPS versa al sindacato da Lei indicato.

2. Casi particolari: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ

Come individuare gli assegni ordinari di invalidità in scadenza

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2025

ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Categoria IO Chiave Pensione

Sede di gestione

Decorrenza Maggio 2022

IMPORTI MENSILI	Gennaio	Maggio
Pensione lorda	€ 603,40	
Incremento L. 197/2022	€ 13,27	
PENSIONE LORDA COMPLESSIVA	€ 616,67	
TRATTENUTE		
Contributo ex-ONPI	€ -0,01	
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	€ 616,66	

- L'assegno di invalidità è integrato in via provvisoria, in attesa della verifica della Sua situazione reddituale. Importo dell'assegno non integrato al 1° gennaio 2025: euro 267,64

Esempio di certificato di pensione (mod. Obis/M) di assegno ordinario d'invalidità in scadenza nell'anno: a differenza del certificato illustrato nella slide precedente, non sono riportate le informazioni a decorrere dal mese di maggio (scadenza triennio aprile 2025). Inoltre, la scadenza triennale è anche riportata nelle informazioni fornite in calce al prospetto riepilogativo degli importi in pagamento.

28 - Nel corso dell'anno 2025 scade il triennio di validità dell'assegno. Lei dovrà pertanto presentare domanda di rinnovo dell'assegno.

3. Casi particolari: QUOTE DI REVERSIBILITÀ

Per individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza occorre verificare la data di nascita del contribuente.

Ad esempio, con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025:

- i nati nel 1999, se orfani studenti universitari, perderanno il diritto alla quota dal mese successivo al compimento dei 26 anni;
- i nati nel 2007, perderanno il diritto alla quota di reversibilità dal mese successivo al compimento dei 18 anni;
- i nati tra il 2000 e il 2004, se orfani studenti universitari, perderanno il diritto alla quota dal 1° novembre al termine dell'anno accademico;
- i nati tra il 2004 e il 2007 (18 anni compiuti), se orfani studenti di scuola media superiore, perderanno il diritto alla quota da luglio a fine dell'anno scolastico e sarà richiedibile non prima di settembre con ricostituzione per contitolarità.

In caso di contitolarità con altro soggetto con il quale il contribuente ha il pagamento unificato della quota, nel certificato di pensione (mod. Obis/M) si rileva la scadenza della quota dalla diminuzione dell'importo in pagamento dal mese successivo l'evento.

In caso di unico titolare (si intende un solo orfano superstite), nel certificato di pensione (mod. Obis/M) a decorrere dal mese di scadenza del diritto non compare più l'importo mensile spettante.

3. Casi particolari: QUOTE DI REVERSIBILITÀ

Come individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2025					
PENSIONE AI SUPERSTITI					
Categoria SO Chiave Pensione 003720020064109 Sede di gestione AGROPOLI					
Decorrenza Maggio 2023					
IMPORTI MENSILI	Gennaio	Giugno	Ottobre	Dicembre	Tredicesima
Pensione lorda	€ 2.250,80	€ 2.250,80	€ 1.350,48	€ 1.350,48	€ 1.350,48
TRATTENUTE per quote non cumulabili					
Quota non cumulabile con i redditi			€ -675,24	€ -675,24	€ -675,24
PENSIONE AL NETTO DELLE QUOTE NON CUMULABILI	€ 2.250,80	€ 2.250,80	€ 675,24	€ 675,24	€ 675,24
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	€ 2.206,29	€ 2.151,76	€ 613,95	€ 650,23	€ 516,63

Contitolare/i della pensione ai superstiti

Cognome e Nome	Cessazione diritto
;	
	Ottobre 2025
	Ottobre 2025

Esempio di certificato di pensione (mod. Obis/M) di reversibilità con contitolare in scadenza: da ottobre l'importo della prestazione diminuisce a seguito della cessazione del pagamento della quota dell'orfano contitolare. Inoltre, la cessazione del diritto è evidenziata anche nel box in calce al riepilogo degli importi in pagamento.

4. Casi particolari: PENSIONI SEMESTRALI

Come individuare le pensioni con pagamento semestrale

È possibile individuare le pensioni semestrali verificando l'importo del relativo reddito imponibile, indicato nel punto 3 della CU emessa dall'INPS, in qualità di sostituto d'imposta.

Tale casistica ricorre qualora l'importo in pagamento risulti inferiore a € 1.040,00 annui (pagamento semestrale previsto per importi mensili compresi tra € 10,01 ed € 80,00; (ad esempio: € 80,00 x 13 mensilità = valore annuo pari a € 1.040,00) e al punto 7 della Certificazione il numero dei giorni indicato sia pari a 365.

L'importo esiguo determina in questi casi la diversa periodicità di pagamento (semestrale) rispetto a quella ordinaria (mensile).

4. Casi particolari: PENSIONI SEMESTRALI - come individuarle



		Nome:			Data Nascita:	CI
Lista Pagamenti	Dettaglio					
Dettaglio pensione anno 2023						
Data valuta	Sede	Importo	Causale	Ufficio Pagatore	Note	
03/07/2023		521,66	Pensione rata 07/2023	CITI BANK	(PENS. DI VEC/ANZ/ANTICIPATA, DEI LAV. C.I.)	→
03/01/2023		442,29	Pensione rata 01/2023	CITI BANK	(PENS. DI VEC/ANZ/ANTICIPATA, DEI LAV. C.I.)	→
C.E.V. FASE 2 NON RICHIESTA VERIFICA 2023 ? TITOLARE DI PENSIONE CON INFORMAZIONI PROVENIENTI DA ISTITUZIONI PREVIDENZIALI ESTERE Periodo di verifica Settembre - Gennaio (CEV 2023)						

Nel cassetto previdenziale del cittadino, accessibile al contribuente in possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS, sono elencati tutti i pagamenti effettuati nell'anno, da cui è possibile evincere la cadenza semestrale degli stessi.

5. Casi particolari: PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE

Come individuare le pensioni con importo insufficiente per l'integrale recupero dei debiti d'imposta

INPS avvia il recupero dei debiti d'imposta derivanti dalla presentazione del mod. 730 non prima del mese di agosto. Qualora un sostituito abbia un debito il cui importo è superiore all'ammontare complessivo annuo della prestazione erogata, il predetto debito d'imposta non potrà essere integralmente recuperato da parte dell'Istituto nei termini previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, al fine di evitare disagi al contribuente, è opportuno verificare preliminarmente l'importo dei ratei di pensione spettanti, mediante la consultazione dei cedolini mensili, oppure, in alternativa, l'importo lordo annuo della prestazione, riportato al punto 3 della CU emessa dall'Istituto.

5. Casi particolari: PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE - come individuarle

IMPORTI DA TRATTENERE O RIMBORSARE					
	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE					
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		54,00		161,00	215,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE					
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE					
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE					
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE					
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2023 TRATTENERE					
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2023					
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA					
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2023					
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE					
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		2.427,00			2.427,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE					
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2023		2.877,00			2.877,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2023		4.316,00			4.316,00
TOTALE IMPORTI DA TRATTENERE O RIMBORSARE					
		Dichiarante		Coniuge	Totale
TOTALE IMPORTO DA RIMBORSARE		54,00		161,00	215,00
TOTALE IMPORTO DA TRATTENERE		5.304,00			5.304,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE (da agosto)		Importo da rimborsare		Importo da trattenere (comprensivo di I acconto)	5.089,00



Pensione / prestazione rata 07/2023

Data valuta 03/07/2023

Importo 762,61 €

Nome	Cognome	Codice fiscale
------	---------	----------------

Ufficio pagatore

Beneficiario

Modalità pagamento Conto Corrente

BPER BANCA S.P.A. - BIANDRONNO

Ufficio Pagatore ABI CAB IBAN

Stato pagamento Conto Corrente - Data valuta: 03/07/2023

Sede INPS di VARESE Categoria VOART Prestazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
PENSIONE LORDA	+ 1.041,79 €
CONTRIBUTO EX ONPI	- 0,01 €
TRATTENUTE IRPEF	- 256,39 €
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE A DEBITO DEL PENSIONATO ANNO 2022	- 16,58 €
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE A DEBITO DEL PENSIONATO ANNO 2022	- 4,08 €
ACCONTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2023	- 2,12 €
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	= 762,61 €

5. Casi particolari: PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE - come individuarle

Nella slide precedente dalla risultanza contabile emerge un debito di oltre € 5.000,00 a fronte di un pagamento mensile di circa € 700,00.

In questo caso, sebbene l'Istituto azzererà l'importo in pagamento delle prestazioni fino al termine dell'anno, non sarà possibile in ogni caso recuperare l'intero importo del debito d'imposta. Il contribuente, pertanto, dovrà versare il residuo debito mediante pagamento diretto con modello F24.

6. Casi particolari: PENSIONI ESENTI DA IRPEF

Con interpello n. 956-246/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste il rapporto di sostituzione qualora l'Istituto eroghi ai percettori esclusivamente redditi esenti da IRPEF, quali ad esempio le vittime del terrorismo e vittime del dovere.

Tale situazione si verifica anche nel caso dei militari esenti per inabilità contratta durante il servizio, per i quali non sussiste rapporto di sostituzione per esenzione della pensione privilegiata ordinaria in qualità di «militari tabellari», stabilita dalla sentenza della Corte Cost. n. 387/1989 (vedi Circolare Ministero delle Finanze n. 21 del 21/05/1991).

Per le casistiche sopra citate, l'INPS effettua il diniego nel caso in cui la prestazione risulti già esente alla data del 31 marzo dell'anno di presentazione del modello 730.

Qualora, invece, la prestazione sia diventata esente successivamente al 31 marzo l'Istituto assicura lo svolgimento del rapporto di sostituzione.

6. Casi particolari: PENSIONI ESENTI DA IRPEF

N.B.: Nel caso in cui i soggetti beneficiari di una prestazione esente, quale ad esempio le pensioni concesse alle vittime del dovere e/o ai «militari tabellari», siano anche percettori di altre prestazioni imponibili ai fini IRPEF, quali, ad esempio, pensioni di reversibilità della stessa gestione o di gestioni previdenziali diverse, per tali soggetti saranno emesse le CU unificate riferite alle molteplici prestazioni erogate dall'INPS, con rispettivamente:

- indicazione, per le prestazioni assoggettate a tassazione, delle somme imponibili nella sezione Dati Fiscali e valorizzazione delle ritenute IRPEF e addizionali eventualmente operate;
- indicazione nella sezione Redditi esenti del valore lordo della pensione annua esente.

Per la coesistenza di più prestazioni in capo allo stesso percipiente dal punto di vista fiscale occorrerà in fase di intervista del sostituito verificare attentamente la documentazione in suo possesso, per prendere visione di tutte le prestazioni percepite, al fine di ricostruire correttamente la situazione reddituale rilevante.

6. Casi particolari: PENSIONI ESENTI DA IRPEF

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati				
	1		2		3	22.734,68			4			
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO							
	5		6		7	Pensione			365			
REDDITI					Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari
					8 giorno mese anno			9 giorno mese anno			10	11
				0 1 0 1 2 0 2 3						X		
ALTRI DATI	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito			Codice fiscale degli enti o casse		Assicurazioni sanitarie		
	440		441		442		443		444			
REDDITO FRONTALIERI	Con contratto a tempo indeterminato		Con contratto a tempo determinato		Pensione orfani non Campione d'Italia		REDDITI ESENTI				Irpef da trattenerne dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	
	455		456		457	462	463	464	465	469		
						25		9.692,80				
EROGAZIONI IN NATURA	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		Applicazione maggiore ritenuta		Casi particolari		Art. 51, comma 3 del Tuir		Con figli fiscalmente a carico		Bonus carburanti	Trattamento integrativo speciale erogato
	471		472		473	474	475	476	479			
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale ritenute Irpef sospese							
	481		482		483							



7. Casi particolari: **CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Si ricorda che **NON SUSSISTE IL RAPPORTO DI SOSTITUZIONE** da parte dell'INPS qualora i percettori di prestazioni imponibili in Italia siano **RESIDENTI ALL'ESTERO**.

La procedura di assistenza fiscale 730-4 prevede una comunicazione di diniego indirizzata ad Agenzia delle Entrate nei casi di soggetti residenti all'estero, opposta ad una dichiarazione resa con modello 730 con indicazione di INPS quale sostituto d'imposta.

È quindi sempre necessario verificare preventivamente la residenza del percettore delle prestazioni erogate dall'Istituto; qualora il soggetto sia **RESIDENTE ALL'ESTERO DEVE UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO REDDITI PF**, qualificandosi come non residente.

8. Titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) sospeso per opzione indennità NASPI/Mobilità.

È molto importante in generale tenere conto della Certificazione Unica aggiornata emessa dall'INPS per verificare eventuali rettifiche intercorse.

Un'ulteriore casistica particolare a cui porre attenzione è quella relativa alla CU di titolari di AOI sospeso per opzione indennità NASPI/Mobilità.

In questo caso è necessario verificare che l'importo certificato a titolo di AOI sia corrispondente a quanto effettivamente percepito nel corso dell'anno dal contribuente.

Si tiene inoltre a precisare che se l'AOI non è stato percepito in quanto sospeso per l'intero anno, a seguito dell'opzione esercitata dal soggetto percipiente per la fruizione della Naspi/Mobilità, l'Istituto emetterà due distinte CU di cui la prima a zero (relativa all'AOI sospeso) e la seconda con l'indicazione dell'importo imponibile percepito (relativo all'indennità NASPI/Mobilità).

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Nel certificato di pensione (mod. Obis/M) è indicata la categoria della pensione, che descrive la natura della prestazione e permette di effettuare le valutazioni esposte nelle pagine successive (vedi allegato Elenco categorie prestazioni).

Se non risulta presente per il sostituito un certificato di pensione (mod. Obis/M) emesso dall'Istituto, le motivazioni possono essere ad esempio:

- il contribuente è beneficiario esclusivamente di un pagamento disgiunto da una pensione della Gestione Privata, intestata ad altro soggetto;
- il contribuente è titolare di una prestazione di accompagnamento a pensione che non ha natura di trattamento pensionistico e che, pertanto, non viene annualmente rivalutata, continuando a essere corrisposta nella stessa misura per tutta la sua durata.

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Se il contribuente è beneficiario esclusivamente di un pagamento disgiunto, soprattutto nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia a debito, si invita a presentare il modello 730 indicando un altro sostituto se presente, o il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate. Questo per permettere al contribuente di rateizzare eventualmente il debito ed effettuare i pagamenti entro le normali scadenze, operazione non possibile se la risultanza viene inviata all'INPS.

Ad esempio, se il contribuente beneficiario di pagamento disgiunto volesse rateizzare il debito d'imposta, presentando il mod. REDDITI PF potrebbe effettuare i versamenti dal mese di luglio. Qualora, invece, venisse utilizzato il mod. 730 con INPS sostituto, non sarebbe possibile per l'Istituto operare la rateizzazione del debito d'imposta. Qualora il contribuente risulti titolare anche di altre prestazioni erogate dall'INPS, la risultanza contabile sarà abbinata a tali prestazioni.

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Se il contribuente ha ottenuto la liquidazione di una pensione solo nell'anno in corso è possibile indicare l'INPS come sostituto d'imposta, previa disamina della tipologia di prestazione percepita, come ad esempio:

- ✓ Pensione di vecchiaia
- ✓ Pensione di inabilità
- ✓ Assegno ordinario di invalidità
- ✓ Pensione di reversibilità Gestione Pubblica
- ✓ Pensione di reversibilità Gestione Privata

Assegno ordinario di invalidità 1/2

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di soggetti la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda qualora risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha **validità triennale**, rinnovabile a domanda.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è automaticamente confermato, salvo facoltà di **revisione ad opera dell'Istituto**.

Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in **pensione di vecchiaia**.

Assegno ordinario di invalidità 2/2

Il contribuente deve essere sottoposto a revisioni mediche nell'anno in corso.

Quando?

- Prima dell'effettuazione dei conguagli: in tal caso è preferibile presentare il mod. 730 con altro sostituto d'imposta se presente (ad esempio datore di lavoro) oppure il modello REDDITI PF.
- Dopo l'effettuazione dei conguagli: se la dichiarazione è complessivamente a credito, è possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS; se è previsto il II acconto a novembre, valutare la possibilità di presentarlo in base alla data di revisione.

Il contribuente **non** deve essere sottoposto a revisioni mediche

La prestazione è stata definitivamente confermata e trasformata in pensione (oppure la visita medica di revisione sarà effettuata negli anni successivi).

Dopo aver verificato nel certificato di pensione (mod. Obis/M) che il pagamento della pensione è effettuato per l'intero anno, è possibile indicare l'INPS come sostituto e presentare il mod. 730.

Pensioni di reversibilità

Possono avere da uno a più beneficiari:

- Coniuge superstite.
- Ex coniuge divorziato già titolare dell'assegno di mantenimento.
- Orfano: inabile, minore, studente di scuola media superiore, studente universitario.

Pensioni di reversibilità Gestione Pubblica (ex INPDAP) – 1/2

BENEFICIARIO:
Coniuge superstite



Dichiarazione a debito o credito: è possibile presentare il mod. 730 con
INPS sostituto

BENEFICIARIO:
Ex coniuge con diritto a quota di reversibilità



Dichiarazione a debito o credito: è possibile presentare il mod. 730
con INPS sostituto

BENEFICIARIO:
Orfano vedi pagina successiva

Pensioni di reversibilità Gestione Pubblica (ex INPDAP) - 2/2

Orfano inabile

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto

Orfano minore

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto se non compie la maggiore età prima dell'effettuazione dei conguagli



Orfano

studente scuola media superiore

Il diritto alla quota di pensione scade DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile la presentazione del mod. 730 senza sostituto o del modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate.
- Scade **dopo**: è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto.

Orfano

studente universitario

Il diritto alla quota di pensione scade DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile la presentazione del mod. 730 senza sostituto o del modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate.
- Scade **dopo**: è possibile presentare il mod.730 con INPS sostituto.

Pensioni di reversibilità Gestione Privata

BENEFICIARIO:
Coniuge superstite



Dichiarazione a debito o credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto

BENEFICIARIO:
Ex coniuge con diritto a quota
reversibilità: pagamento disgiunto



Dichiarazione a debito o credito: suggerire di presentare il mod. 730 e indicare un altro sostituto, se presente o modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate

BENEFICIARIO:
Orfano

Può avere pagamento unificato con quello del titolare della pensione oppure pagamento disgiunto: vedi pagine successive

Pensioni di reversibilità Gestione Privata orfano con pagamento unificato con quello del titolare della pensione

Orfano inabile

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto

Orfano minore

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS sostituto

Orfano studente scuola media superiore

Il diritto alla quota di pensione scade DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile la presentazione del mod. 730 senza sostituto o modello REDDITI PF
- Scade **dopo**: è possibile la presentazione del mod. 730 con INPS sostituto

Orfano studente universitario

Il diritto alla quota di pensione scade DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile la presentazione del mod. 730 senza sostituto o modello REDDITI PF
- Scade **dopo**: è possibile la presentazione del mod. 730 con INPS sostituto

Pensioni di reversibilità Gestione Privata orfani con pagamento disgiunto



Come precedentemente precisato, nella generalità dei casi, ma soprattutto quando la dichiarazione è a debito (anche solo per il II acconto IRPEF o cedolare secca), è preferibile presentare il modello 730 senza sostituto o il mod. Redditi PF.

Se la dichiarazione è a credito, si può indicare l'INPS come sostituto d'imposta, con la consapevolezza che il rimborso potrà essere effettuato con ritardo rispetto alle abituali tempistiche.

Aspetti comuni a tutte le prestazioni INPS

Abbinamento dei risultati contabili su prestazioni

L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, effettua i conguagli sulla prima rata utile della prestazione o emolumento erogato in favore del contribuente, non prima del mese di agosto, tenuto conto della data di presentazione del 730, delle tempistiche di trasmissione da parte di Agenzia delle Entrate dei flussi, nonché dei tempi necessari per processare l'abbinamento della risultanza contabile alla prestazione da erogare ed elaborare il rispettivo conguaglio.

Per i **conguagli a debito** INPS effettua le trattenute fino a capienza della prestazione mensile o delle prestazioni successive, erogate nel corso dell'anno, entro la mensilità di dicembre.

Per i **conguagli a credito** l'Istituto effettua il pagamento in unica soluzione sulla prima mensilità utile.

Servizi per il contribuente: sito web e App *INPS Mobile*

I cittadini che indicano INPS come sostituto d'imposta, possono consultare la propria posizione fiscale attraverso il sito www.inps.it, accedendo con SPID/CIE/CNS, ricercando «Assistenza fiscale (730-4): servizi al cittadino» o tramite App *INPS Mobile*.

Sono a disposizione dei contribuenti che hanno INPS quale sostituto d'imposta le informazioni relative a:

- Modello 730-4 ricevuto dall'Istituto con il dettaglio degli importi da conguagliare
- Tipologia di prestazione INPS individuata per l'applicazione dei conguagli 730-4 oppure eventuale segnalazione del diniego effettuato dall'Istituto, in caso di assenza del rapporto di sostituzione

I cittadini sostituiti, in possesso di SPID/CIE/CNS, possono inoltre richiedere, **entro il 10 ottobre 2025, modifiche o annullamenti della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca**. La richiesta può essere effettuata anche presso le sedi INPS.

Gestione delle dichiarazioni relative ad uno stesso contribuente

Ricorre frequentemente il caso di trasmissione all'Istituto di più dichiarazioni dello stesso tipo relative al medesimo contribuente.

In fase di ricezione dei modelli 730-4 l'Istituto assegna ad ogni dichiarazione, come numero di protocollo, il valore contenuto nel campo "DatiServizioTelematico", presente nel file ricevuto dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di due o più dichiarazioni dello stesso tipo relative allo stesso contribuente, viene conguagliata la dichiarazione con protocollo meno recente (cioè la prima trasmessa).

Esempio 730-4 entrambi di tipo Ordinario relativi allo stesso CF:

- 24062608181254665 → dichiarazione «gestita»
- 24062609270665387 → dichiarazione «scartata»

Pertanto, se INPS riceve una dichiarazione 730-4 di tipo ordinario e successivamente, per lo stesso contribuente, riceve un'ulteriore dichiarazione 730-4 di tipo ordinario con protocollo successivo, rimane valida la prima dichiarazione e quella successiva non viene conguagliata, sia se trasmessa dallo stesso intermediario sia da diverso intermediario (ugualmente se la dichiarazione sia un pre-compilato).

Modifica delle dichiarazioni 730

Come da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, se il contribuente si accorge di aver omesso delle informazioni o fornito elementi errati con la dichiarazione 730 inviata, deve presentare **entro e non oltre il 25 ottobre p.v.** una nuova dichiarazione che può, integrare o rettificare la dichiarazione originaria.

Un 730-4 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate all'INPS può essere modificato tramite l'invio di un ulteriore 730-4 con una delle seguenti tipologie:

- **Rettificativo:** in caso di errori di compilazione o di calcolo. Il modello rettificativo corregge i conguagli effettuati in base al modello ordinario. Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo". Il relativo 730-4 rettificativo, inviato all'INPS da parte di Agenzia delle Entrate, sostituirà integralmente quello in precedenza elaborato, con conguaglio sul primo pagamento disponibile.
- **Integrativo:** se il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre oneri deducibili o detraibili (maggiore credito o minore debito) (tipo 1) o per modificare il sostituto d'imposta (tipo 2) o per entrambi i casi (tipo 3). Nei casi di invio di più dichiarazioni integrative, l'ultima comunicazione sostituisce le precedenti.

Modifica delle dichiarazioni 730 - conguagli

Ai fini dell'applicazione dei conguagli relativi alle ulteriori dichiarazioni da parte di INPS, si deve tenere conto del momento in cui l'Istituto riceve il nuovo modello 730-4 (rettificativo/integrativo), delle tempistiche necessarie all'elaborazione dei conguagli stessi e del tipo di modello.

Gli importi indicati nel modello integrativo si aggiungono ai conguagli del modello ordinario, che resta valido.

Il conguaglio del modello **integrativo di tipo 1** è effettuato con la prestazione in pagamento nel mese di **dicembre**.

Il conguaglio delle dichiarazioni integrative di tipo 2 e 3 viene applicato dall'Istituto nel primo mese utile.

Attenzione: condizione necessaria per l'utilizzo del modello **integrativo di tipo 3** è che ci sia la **modifica del sostituto d'imposta**, oltre all'indicazione di maggiori crediti o minori debiti.

Qualora l'Istituto riceva una dichiarazione modello **integrativo di tipo 3, avendo già ricevuto una dichiarazione 730 ordinaria**, non procederà al conguaglio della dichiarazione modello integrativo di tipo 3. Tale dichiarazione infatti sarebbe assimilata ad una ordinaria e quindi risulterebbe non conguagliabile perché già in corso la gestione della dichiarazione ordinaria precedente.

Annullamento delle dichiarazioni

Il modello 730-4 non può essere annullato con comunicazione diretta del contribuente all'INPS.

L'Istituto può annullare la gestione di una dichiarazione 730 di un proprio sostituito solamente su **richiesta di annullamento trasmessa dall'Agenzia delle Entrate**. In questo caso, l'INPS effettuerà nel primo mese utile, il rimborso, o l'eventuale trattenuta, di quanto conguagliato fino a quel momento.

In caso di **annullamento di una dichiarazione**, se l'Istituto ha ricevuto altre dichiarazioni per lo stesso contribuente, viene **ripristinata e conguagliata la dichiarazione ricevuta, con il protocollo meno recente**.

In questi casi potrebbe verificarsi una situazione particolare: l'intermediario invia una richiesta di annullamento e successivamente trasmette una nuova dichiarazione; nel frattempo potrebbe essere stata riattivata dall'INPS una dichiarazione ricevuta in precedenza da un altro intermediario o precompilata. Di conseguenza la nuova dichiarazione dell'intermediario che ha trasmesso l'annullamento potrebbe essere scartata.

È necessario **verificare con il contribuente se siano state inviate più dichiarazioni**, anche attraverso intermediari diversi o attraverso la modalità precompilata fornita da Agenzia delle Entrate.

Diniego dell'assistenza fiscale

INPS comunica ad Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti oggetto di diniego.

Il **diniego per soggetto non sostituito** viene effettuato se:

- il rapporto di sostituzione non è mai esistito o è cessato entro il 31 marzo;
- il soggetto è titolare di una prestazione esente da IRPEF;
- il contribuente è residente all'estero nell'anno di presentazione del modello 730 (per questi casi è previsto il **codice diniego 'ES'**).

L'Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego:

- al contribuente, in caso di dichiarazione 730 precompilata presentata direttamente via web;
- al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale nell'ipotesi di dichiarazione presentata tramite un Caf o un professionista abilitato, che dovrà a sua volta informare il contribuente.

Mancato invio della dichiarazione da parte di Agenzia delle Entrate

Può accadere che il contribuente, accedendo all'Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730-4 per l'anno 2025»; questa situazione può verificarsi nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate non abbia trasmesso all'INPS la dichiarazione, perché sottoposta a controlli preventivi.

In questi casi, il contribuente, viene informato:

- direttamente dall'Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
- dall'intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, a cui Agenzia delle Entrate invia gli esiti relativi alle dichiarazioni trasmesse.

Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall'Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all'INPS il modello 730-4, e, pertanto, **il contribuente per eventuali informazioni dovrà fare riferimento esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.**

Assenza del modello 730-4 negli archivi INPS

Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l'assenza negli archivi INPS del modello 730-4:

- il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
- la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all'Agenzia delle Entrate e da parte dell'Agenzia verso l'Istituto;
- la dichiarazione è sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni per interruzione dell'assistenza fiscale o incapienza delle prestazioni

L'Istituto può non effettuare o non completare le trattenute relative alle dichiarazioni con conguagli d'imposta a debito in caso di **cessazione del rapporto di sostituzione**, ad esempio perché la prestazione erogata al contribuente è terminata dopo il 31 marzo ma prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, oppure in caso di **incapienza della prestazione**.

Per i contribuenti che si trovino in queste situazioni, l'INPS ne dà comunicazione:

- all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i seguenti **codici riservati all'INPS**:
 - CT conguaglio non possibile totale;
 - CP conguaglio non possibile parziale;
- ai **contribuenti**, tramite PEC o posta massiva, inviando le seguenti informazioni:
 - importi della dichiarazione 730-4 pervenuta;
 - eventuali conguagli operati distinti per soggetto (dichiarante e coniuge) e per singola imposta;
 - conguagli residui che il contribuente dovrà versare all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

Cosa accade in caso di decesso del contribuente

- In caso di **decesso del contribuente** avvenuto **prima del 31 marzo**, la dichiarazione 730-4 viene diniegata dall'INPS.
- In caso di **decesso del contribuente successivo al 31 marzo**, la dichiarazione 730-4 viene gestita dall'Istituto:
 - L'assistenza fiscale si interrompe alla notizia del decesso.
 - L'INPS comunica agli eredi del contribuente deceduto la situazione finale dell'assistenza fiscale: invia, tramite posta, una comunicazione, all'indirizzo del contribuente deceduto, con gli importi relativi ai conguagli previsti nella dichiarazione 730-4, ai conguagli eventualmente effettuati ed agli importi residui a credito o a debito.
 - Gli eredi potranno inserire le somme a credito non rimborsate nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, relativa al contribuente deceduto, oppure potranno chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate.
 - In caso di importi a debito non trattenuti, gli eredi del contribuente deceduto dovranno provvedere al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate tramite F24.
 - In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell'unione civile superstite deve separare la propria posizione tributaria e versare le eventuali somme a debito di propria competenza.

Gestione delle dichiarazioni a debito

Le scadenze

L'Istituto ogni mese predispone più di venti milioni di mandati di pagamento, tra pensioni e altri redditi erogati.

Tale attività necessita di essere espletata con notevole anticipo rispetto alla valuta di pagamento dei relativi mandati, che per le pensioni è fissata il primo giorno bancabile del mese. L'Istituto elabora i mandati indicativamente nei primi dieci giorni del mese precedente la data di valuta del pagamento.

Pertanto l'INPS effettua i rimborsi o le trattenute non prima del mese di agosto.

Con la mensilità di novembre effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca.

Se la prestazione erogata nel mese è insufficiente per il pagamento delle imposte, trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla prestazione del mese successivo.

Dichiarazioni a debito

Le scadenze - la rateazione

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

L'INPS effettua la rateazione dei conguagli a debito tenuto conto dei tempi di invio delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle tempistiche di elaborazione delle prestazioni, applicando l'interesse 0,33% mensile a partire dalla seconda rata.

Dichiarazioni a debito

Le scadenze - la rateazione

Ad esempio:

Se il modello 730 è trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro metà giugno, l'Istituto riceverà entro il 30 del mese la risultanza contabile, che potrà abbinare al mandato di pagamento di agosto.

Se il modello 730 è trasmesso nel mese di luglio entro il giorno 20 e l'Agenzia delle Entrate invia la risultanza entro la fine dello stesso mese, l'Istituto potrà abbinarla al mandato di pagamento di settembre.

In questo secondo caso, anche qualora il contribuente avesse richiesto una rateazione in cinque rate, l'Istituto **dovrà terminare il recupero entro il mese di dicembre.**

Dichiarazioni a debito

Le scadenze - l'addebito sulle prestazioni

In presenza di una dichiarazione con debito sia per il saldo che per l'acconto delle imposte, gli importi sono solitamente addebitati con le mensilità di agosto e novembre.

Anche nel caso in cui il contribuente non chieda di rateizzare gli importi a debito, è comunque bene ricordare che gli addebiti devono sempre concludersi entro il mese di dicembre.

Conseguentemente, qualora il modello 730 sia trasmesso a ridosso del termine ultimo, sia il saldo che l'acconto (o gli acconti) saranno recuperati fino a capienza della prestazione in pagamento nelle mensilità utili **con eventuale azzeramento delle stesse.**

Dichiarazioni a debito

Le scadenze – la seconda rata d'acconto

A **novembre** si procede con la trattenuta del **secondo o unico acconto IRPEF e/o cedolare secca**.

In caso di variazione delle condizioni reddituali rispetto al precedente periodo d'imposta, il contribuente ha la facoltà, sotto la propria responsabilità, di chiedere, entro il **10 ottobre**, al sostituto d'imposta a cui è stato inviato il modello 730-4, **la riduzione o l'annullamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca**.

Anche in questo caso è bene porre attenzione alla **data entro cui effettuare questa comunicazione** all'Istituto, affinché l'INPS abbia la possibilità di gestire la richiesta in tempo per l'elaborazione del pagamento del mese di novembre.

Pertanto, avuto riguardo dei tempi tecnici per la predisposizione dei mandati di pagamento, qualora la richiesta di variazione/annullamento dell'importo della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca pervenga dopo la fine del mese di settembre, l'importo sarà trattenuto sulla mensilità di novembre, nella misura prevista originariamente nel modello 730-4 e sarà poi rimborsato sulla mensilità di dicembre, in

Chiusura dell'assistenza fiscale

L'assistenza fiscale si conclude con la chiusura del periodo di imposta in corso al momento della presentazione del Modello 730-4 e, quindi, il **31 dicembre 2025**.

Se entro la fine dell'anno l'INPS non ha potuto trattenere interamente le somme a debito per incapienza delle prestazioni erogate, informerà i contribuenti tramite l'invio di una «**lettera di incapienza**», con indicazione dei conguagli effettuati e dei residui ancora dovuti, a cui dovranno provvedere direttamente gli interessati entro il mese di gennaio dell'anno successivo e con la maggiorazione dello 0,40% portando in compensazione le eventuali somme a credito.

È opportuno in ogni caso fare riferimento alle istruzioni fornite in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dati di sintesi dell'Assistenza fiscale INPS 2024

Di seguito alcuni dati relativi alle attività di assistenza fiscale svolte dall'INPS, in relazione ai 730/2024.

Nel 2024 l'INPS ha ricevuto in totale 7.593.312 dichiarazioni 730 relative a **7.546.436 dichiaranti**.

Le dichiarazioni precompilate sono circa 1,2 milioni e rappresentano il 17% del totale. Sono in lieve crescita rispetto al 16,7% del 2023.

Le dichiarazioni presentate tramite CAF sono 6,2 milioni e rappresentano l'82% del totale.

Sono 64 mila quelle presentate da professionisti o studi professionali (meno dell'1% del totale)

Nel 2024 sono state diniegate (cioè restituite all'Agenzia) circa 20 mila dichiarazioni (-38% rispetto al 2023, -31% rispetto al 2022)

I casi di dinieghi per residenti all'estero sono 1.800, in crescita rispetto agli anni precedenti (+50% rispetto al 2023, +38% rispetto al 2022)

Dati di sintesi dell'Assistenza fiscale INPS 2024

I conguagli effettuati

Il **98%** delle dichiarazioni pervenute sono state **conguagliate interamente**.

Per 36 mila dichiarazioni i conguagli a debito sono stati **trattenuti parzialmente** (perché la prestazione è cessata durante l'assistenza fiscale), in calo rispetto agli anni precedenti (-12% rispetto al 2023, -19% rispetto al 2022).

Sono meno di 7 mila le dichiarazioni a debito per le quali non è stato trattenuto nessun conguaglio (perché ad es. le prestazioni non erano più in pagamento o diventate esenti), in calo rispetto agli anni precedenti.

I dichiaranti **deceduti** sono stati circa 90 mila, di cui 300 deceduti prima dell'avvio dell'assistenza fiscale

Dati di sintesi dell'Assistenza fiscale INPS 2024

Le dichiarazioni oggetto di diniego

Le dichiarazioni diniegate per **soggetto non sostituito INPS** sono così ripartite:

- 26% Precompilate
- 74% Trasmesse da intermediari

Le dichiarazioni diniegate per **dichiarante residente all'estero** sono così ripartite:

- 14,4% Precompilate
- 85,6% Trasmesse da intermediari

Provenienza delle dichiarazioni diniegate negli anni precedenti:

Non sostituito INPS

730/2022

36% Precompilate

64% Trasmesse da intermediari

730/2023

53% Precompilate

47% Trasmesse da intermediari

Residente estero

730/2022

21% Precompilate

79% Trasmesse da intermediari

730/2023

27% Precompilate

73% Trasmesse da intermediari

Manuale d'uso Assistenza fiscale INPS: PUBBLICAZIONE

Il presente manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte dell'INPS è disponibile sui siti istituzionali dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.



Manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte di INPS

Versione aggiornata a maggio 2025